EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 314

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 dicembre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Giovedì 24 novembre, alle ore 11,40, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il sig. Denis Ronald McDonald il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore d'Irlanda.

Giovedì 24 novembre, alle ore 12, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il sig. Sonn Voeunsai il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Cambogia.

(9840)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1966, n. **1069.**

Disciplina temporanea del trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di provvedere alla disciplina temporanea del trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Entro il 31 maggio 1967 i Consigli di amministrazione degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale dovranno compiere gli accertamenti e deliberare le misure necessarie per adeguare il trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale dei rispettivi istituti alle disposizioni dell'art. 14 del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722.

Fino all'emanazione delle sopradette deliberazioni e comunque non oltre il 31 maggio 1967, al personale degli istituti suindicati è corrisposto, salvo quanto stabilito dall'articolo seguente, il trattamento giuridico, economico e di quiescenza determinato dalla vigente regolamentazione e dalle connesse deliberazioni dei rispettivi Consigli di amministrazione relative alla indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, numero 324. La parte di tale trattamento che risulti in eccedenza rispetto a quello che sarà stabilito con le deliberazioni di cui sopra è corrisposta a titolo di assegno personale.

Art. 2.

Al personale degli istituti di cui all'articolo precedente che cesserà dal servizio dopo l'entrata in vigore del presente decreto non potrà essere liquidato in capitale, in misura superiore al venti per cento, il trattamento di previdenza maturato dal personale stesso. In luogo della liquidazione in capitale si applicheranno di ufficio i correlativi trattamenti pensionistici previsti dai rispettivi regolamenti e, in mancanza, si provvederà alla liquidazione di una corrispondente rendita vitalizia.

Agli effetti della determinazione dell'indennità di anzianità o di altra equivalente dovuta al predetto personale non è ammessa la valutazione di anzianità convenzionali non previste da disposizioni legislative.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — BOSCO — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 16. — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 3,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 29 novembre 1966

p. *Il Ministro*: PICARDI

(10114)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1966:

Marino Luigi, notaio residente nel comune di Mazzarino, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Gela, stesso distretto;

Saba Antonio, notaio residente nel comune di Muravera, distretto notarile di Cagliari, è trasferito a Monserrato, frazione del comune di Cagliari, distretto notarile di Cagliari;

Stelzer Mario, notaio residente nel comune di Fondo, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Lavis, stesso distretto.

Gessi Giuseppe, notaio residente nel comune di Corato, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Levico, distretto notarile di Trento.

(10202)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti per la concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 4 *ottobre* 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1966
registro n. 67 *Difesa-Esercito, foglio n.* 165

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto presidenziale 1° dicembre 1952 (Bollettino ufficiale 1954, dispensa 4, pag. 241):

Torlai Remo fu Giacomo: la paternità viene rettificata in fu Orlando.

Decreto presidenziale 24 dicembre 1955 (Bollettino ufficiale 1957, dispensa 24, pag. 1945):

Montalti Eraldo: il cognome viene rettificato in Montaldi.

Decreto presidenziale 16 gennaio 1957 (Bollettino ufficiale 1958, dispensa 1, pag. 108):

Rastelli Luigi di Odoardo e di Mera Olinda: medaglia d'argento al valor militare per fatto d'arme avvenuto in Modesano (Parma). Vengono rettificati: cognome della madre (Mora, non Mera) e località del fatto d'arme (Medesano, non Modesano).

Decreto presidenziale 17 gennaio 1957 (Bollettino ufficiale 1958, dispensa 25, pag. 2498):

Costa Mario. Il nome viene rettificato in Marco.

(10201)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Fivizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di Fivizzano (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 135.255.236, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10252)

Autorizzazione al comune di Marcaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di Marcaria (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.970.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10253)

Autorizzazione al comune di Terzigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di Terzigno (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.669.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10254)

Autorizzazione al comune di Correzzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di Correzzola (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.291.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10255)

Autorizzazione al comune di Tribano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di Tribano (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.883.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10256)

Autorizzazione al comune di San Costanzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di San Costanzo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.283.984, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10257)

Autorizzazione al comune di Cotignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di Cotignola (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.993.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10259)

Autorizzazione al comune di Sambuca Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di Sambuca Pistoiese (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.408.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10258)

Autorizzazione al comune di Borbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di Borbona (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.702.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10260)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trentacinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1958, n. 557;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto 6 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1966, registro n. 1, foglio n. 362, col quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a trentacinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trentacinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 6 dicembre 1965, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Laschena dott. Renato, consigliere di Stato.

Membri:

Gangemi prof. Raffaele, ordinario di scienza delle finanze nell'Università di Roma;

Salzano prof. Amedeo, ordinario di ragioneria generale ed applicata nell'Università di Catania;

Giordano dott. Salvatore, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato;

Milazzo dott. Vincenzo, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal direttore di divisione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Bagnini dott. Giovanni.

Ai componenti della suddetta Commissione competono i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà sul capitolo 2341 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1966.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 settembre 1966

Il Ministro: Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1966
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 163

(9749)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti numeri 3126 e 3127 del 22 luglio 1966, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia al 30 novembre 1965;

Tenuto presente che il dott. Franco Possenti ha rinunciato alla condotta medica del comune di Rezzo;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Franco Possenti;

Considerato che il dott. Nazzareno Passarelli ha dichiarato di accettare la condotta di cui avanti;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Nazzareno Passarelli viene dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Rezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia e, per otto giorni consecutivi nell'albo pretorio di questo Ufficio, della prefettura di Imperia e del comune di Rezzo.

Imperia, addì 2 dicembre 1966

Il medico provinciale: Trillo

(10137)

ANTONIO SESSA, *direttore* — Achille De Rogatis, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.